



CARTA
DI IDENTITÀ
ELETTRONICA

Emissione della Carta d'identità elettronica
da parte dei Consolati
Modalità organizzative e tecniche di dettaglio
(Decreto 23 dicembre 2015, art.17)

Sommario

1. Introduzione	6
2. Il processo per l'emissione della CIE da parte dei Consolati	7
3. Requisiti e vincoli del procedimento di rilascio	8
4. Il processo principale di richiesta di rilascio della CIE	10
5. I processi di dettaglio.....	11
5.1. Prenotazione della richiesta di rilascio.....	11
5.2. Convalida dei dati anagrafici	11
5.3. Attribuzione/Convalida CF mediante ANPR o Portale dell'Agenzia delle Entrate.....	12
5.3.1. Comune di iscrizione subentrato su ANPR	12
5.3.2. Comune di iscrizione non subentrato su ANPR.....	13
5.4. Verifica della presenza di altra CIE su SSCE / CI su ANPR	13
5.5. Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio	13
5.6. Completamento della trattazione della richiesta ed invio in produzione.....	14
5.7. Produzione e spedizione.....	15
5.8. Annullamento (o interdizione o revoca) della CIE.....	15
6. Emissione presso il Comune per i cittadini residenti all'estero.....	17
ALLEGATO - DIAGRAMMI DI DETTAGLIO.....	18

Versioni del documento

VERSIONE	DATA	MODIFICHE	NOTE	AUTORE
01	12/12/2017	Primo Rilascio	Status:Bozza	IPZS
02	05/02/2018	Secondo Rilascio	Status:Bozza	IPZS
03	09/02/2018	Terzo rilascio	Status:Bozza	IPZS
04	13/03/2018	Quarto rilascio	Status:Bozza	IPZS
05	26/03/2018	Quinto rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI
06	18/06/2018	Sesto rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI-SOGEI-TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE
07	11/07/2018	Settimo rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI-SOGEI-TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE
08	18/07/2018	Ottavo rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI-SOGEI-TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE
09	24/07/2018	Nono rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI-SOGEI-TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE
10	26/07/2018	Decimo rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI-SOGEI-TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE
11	25/02/2019	Undicesimo rilascio	Status:Bozza	IPZS
12	07/03/2019	Dodicesimo rilascio	Status:Bozza	MINISTERO INTERNO – IPZS
13	13/03/2019	Tredicesimo rilascio	Status:Bozza	SOGEI
14	15/03/2019	Quattordicesimo rilascio	Status:Bozza	MINISTERO INTERNO - IPZS- MAECI-SOGEI
15	02/04/2019	Quindicesimo rilascio	Status:Bozza	MINISTERO INTERNO - IPZS- MAECI
16	16/04/2019	Sedicesimo rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI
17	11/12/2019	Diciassettesimo rilascio	Status:Bozza	IPZS-MAECI-SOGEI- MINISTERO INTERNO
18	05/02/2020	Diciottesimo rilascio	Status:Bozza	IPZS
19	03/03/2020	Diciannovesimo rilascio	Status:Bozza	IPZS
20	23/03/2021	Ventesimo rilascio	Status:Bozza	MAECI



Acronimi/Descrizioni

SIGLA	DESCRIZIONE
CIE	Carta d'identità elettronica
APR	Anagrafe Comunale Popolazione Residente
AIRE	Anagrafe Italiano Residenti all'estero
AE	Agenzia dell'entrate
SSCE CIE	Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione CIE
CPCIE	Centro di produzione CIE
AGENDA CIE	Sistema per la prenotazione della richiesta di rilascio CIE
MRTD	Machine Readable Travel Documents
PKI	Public Key Infrastructure
SIFC	Sistema Integrato Funzioni Consolari
WS ANPR	Servizi erogati in modalità "Web Services" dalla piattaforma ANPR

1. Introduzione

L'art.17 del Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 recante "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica" stabilisce che i Consolati sono autorizzati all'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) per i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso gli Uffici consolari stessi. A tale scopo il Ministro dell'Interno e il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale definiscono congiuntamente le modalità organizzative e tecniche di dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.

Con il presente documento, elaborato congiuntamente dal Ministero dell'Interno, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Sogei S.P.A. – incaricata della progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR)- dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a cui è affidata la produzione della Carta d'identità elettronica nel rispetto delle norme in materia di carte valori e documenti di sicurezza della Repubblica, vengono definite le modalità organizzative e tecniche di cui al Decreto ministeriale suddetto.

A tale scopo si rende necessaria l'analisi dei processi che sottintendono al rilascio delle nuove Carte d'Identità Elettroniche (CIE 3.0) per i cittadini italiani residenti all'estero, ad opera degli uffici diplomatico consolari.

In considerazione delle modalità già in atto per i Comuni che curano il rilascio della CIE ai cittadini residenti in Italia nonché in genere dei processi già sperimentati ed attuati all'interno del circuito di emissione del documento, in conformità con le finalità di cui all'art.17 del citato D.M., l'obiettivo è quello di consentire ai cittadini italiani residenti in Unione Europea, Svizzera, Monaco Principato, San Marino, Norvegia, Città del Vaticano, Liechtenstein, Andorra, Islanda e negli eventuali ulteriori Paesi in cui si ritenga di estendere l'emissione della CIE, di ricevere il documento recandosi presso il proprio Consolato di riferimento ove in precedenza era stata presentata, a seguito di una prenotazione di appuntamento, la richiesta di rilascio.

Tale procedimento tiene conto di quanto in via ordinaria viene assicurato dalla rete consolare italiana nell'esercizio delle funzioni di competenza in termini di utilizzo di piattaforme software per l'espletamento di dette funzioni (ad esempio, per il rilascio del passaporto elettronico). Si intende quindi integrare il processo di emissione della CIE all'interno dei sistemi informativi preposti all'erogazione dei servizi consolari (nel seguito definito SIFC). La procedura individuata garantisce continuità con le funzionalità già presenti nel SIFC ordinariamente utilizzate, riducendo le necessità della formazione sul servizio di emissione della CIE e avvantaggiandosi nell'utilizzo di un unico ambiente informatico omogeneo ed integrato.

2. Il processo per l'emissione della CIE da parte dei Consolati

- **Prenotazione della richiesta:** prenotazione di una richiesta di rilascio CIE da parte del cittadino;
- **Risoluzione del disallineamento dati:** notifica al Consolato di competenza da parte del Comune di iscrizione AIRE della risoluzione di eventuali discrepanze tra quanto presente sull'anagrafe centrale AIRE/ANPR e lo schedario consolare. La notifica è trasmessa tramite i servizi ANPR sia per i comuni subentrati che per quelli non subentrati;
- **Istruttoria:** identificazione del cittadino, istruttoria, assegnazione del codice fiscale laddove necessario o convalida del medesimo per il tramite di ANPR e/o dell'Agenzia delle Entrate. La fase viene espletata dagli operatori consolari;
- **Acquisizione delle informazioni del richiedente:** verifica dell'identità del richiedente, elementi biometrici, firma autografa nei casi previsti, ulteriori dati eventualmente occorrenti, previsti dall'art. 5 del DM 23.12.2015;
- **Invio della richiesta di rilascio, certificazione dati ed invio in produzione:** generazione del numero unico nazionale e dei codici di sicurezza del documento, stampa della ricevuta, inserimento della pratica ed invio di essa ai sistemi di certificazione del Ministero dell'Interno; generazione del certificato presso la CA Autenticazione, certificazione dei dati del documento presso la PKI CIE, creazione strutture MRTD, invio in produzione al CPCIE;
- **Produzione, spedizione e consegna:** produzione delle CIE, imbustamento, allestimento pallet, consegna al Magazzino Tesoro del MEF, spedizione al cittadino;
- **Gestione del ciclo di vita:** gestione degli stati della CIE in caso di furto, smarrimento, ritiro o danneggiamento e successive comunicazioni alle banche dati di polizia nazionali ed internazionali.

3. Requisiti e vincoli del procedimento di rilascio

I processi analizzati sono elaborati sulla base dei seguenti presupposti logico-giuridici:

- 1) Perché possa essere rilasciata una CIE per un cittadino residente all'estero, quest'ultimo deve aver preventivamente completato il processo di iscrizione in AIRE.
- 2) La convalida dei dati anagrafici, per i cittadini residenti all'estero richiedenti la CIE, avviene su ANPR per i Comuni di iscrizione AIRE subentrati nell'ANPR; la convalida è effettuata presso l'infrastruttura AIRE del Ministero dell'Interno (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), per i cittadini iscritti in AIRE di Comuni non transitati nella nuova Anagrafe.
- 3) Ove il cittadino sia provvisto di codice fiscale, quest'ultimo dovrà essere convalidato presso l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dei WS di ANPR. Tale convalida dovrà essere invocata dalla piattaforma dei servizi consolari SIFC, sia che il Comune di iscrizione AIRE del richiedente la CIE sia subentrato in ANPR sia che si tratti di Comune non subentrato.
- 4) Qualora il cittadino non sia provvisto di codice fiscale e il suo Comune di iscrizione AIRE risulti subentrato in ANPR, la richiesta di attribuzione del Codice Fiscale sarà prodotta direttamente dalla piattaforma dei servizi consolari SIFC, per il tramite dei WS di ANPR solo nel caso in cui siano coincidenti i 5 dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) tra Consolato e Comune. Nel caso in cui invece i 5 dati anagrafici non siano tutti coincidenti, il codice fiscale sarà attribuito dal comune di iscrizione AIRE attraverso il sistema ANPR dopo le opportune verifiche. Ove invece il Comune di iscrizione AIRE non risulti subentrato, il codice fiscale verrà attribuito mediante il portale messo a disposizione dei Consolati dall'Agenzia delle Entrate e convalidato per il tramite dei WS ANPR.
- 5) In relazione alla verifica dell'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE valida per l'espatrio (equipollente al passaporto) la stessa avverrà per il tramite del sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE), secondo quanto riportato nell'allegato B del DM del 23 dicembre 2015 recante "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica". Fino alla disponibilità operativa di tale sistema automatizzato di verifica, l'accertamento degli eventuali motivi ostativi al rilascio avverrà tramite singole richieste da effettuare a mezzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero altre modalità automatizzate di verifica.
- 6) La titolarità di una Carta di identità in corso di validità è ostativa al rilascio di una CIE. Tale verifica può essere svolta tramite il sistema SSCE ove si tratti di CIE. Il possesso di una Carta di identità cartacea, in corso di validità, da parte di un cittadino registrato in ANPR, può essere verificato tramite i servizi resi disponibili da ANPR ai Consolati. In tutti gli altri casi, il cittadino, mediante un atto di notorietà, dovrà provvedere a dichiarare di non essere titolare di alcuna Carta d'identità in corso di validità.
- 7) A seguito dell'emissione della CIE da parte del Consolato, il sistema CIEOnline fornirà al Comune di iscrizione AIRE funzionalità di ricerca e report relativi alle CIE emessa, con possibilità di

estrazione ed utilizzo di tali dati per l'aggiornamento dei sistemi gestionali locali di detto Comune. Analoghe funzioni saranno rese disponibili sulla rete consolare.



4. Il processo principale di richiesta di rilascio della CIE

Il diagramma che segue illustra il processo di rilascio della CIE per i cittadini residenti all'estero, offrendo un focus sul procedimento finalizzato all'invio in produzione della richiesta di rilascio della CIE:




Figura 1. Il processo di rilascio CIE per i cittadini residenti all'estero

5. I processi di dettaglio

5.1. Prenotazione della richiesta di rilascio

Il processo di emissione ha inizio mediante prenotazione di una richiesta di rilascio CIE, che può essere inviata mediante le stesse modalità che al momento risultano previste per il rilascio della Carta d'identità cartacea (prenotazione telefonica, per e-mail, tramite sistemi di prenotazione online, ...). Utilizzando tali sistemi, il richiedente prenota un appuntamento presso il Consolato di competenza, fornendo un set minimale di dati anagrafici, allo scopo di consentire a quest'ultimo, laddove possibile, i primi controlli di istruttoria.

L'inserimento di una richiesta di rilascio della CIE presuppone una conferma da parte del Consolato di competenza, fornita solo a seguito:

- 1) di convalida dei dati anagrafici e codice fiscale condotta assieme al Comune di Iscrizione AIRE;
- 2) di attribuzione/convalida del codice fiscale.

5.2. Convalida dei dati anagrafici

Superata la fase di prenotazione dell'appuntamento, l'operatore consolare in possesso di tutte le informazioni ed i documenti necessari, apre una pratica di rilascio CIE e procede alla convalida dei dati anagrafici.

I dati minimali per l'apertura della pratica di rilascio sono inseriti in anticipo rispetto al giorno in cui si procede all'acquisizione dei dati biometrici, se pervengono al Consolato tramite i canali attualmente in gestione, altrimenti sono inseriti dall'operatore consolare alla presenza del richiedente.

Lo scopo di tale operazione è innanzitutto quello di verificare i requisiti essenziali affinché l'interessato possa richiedere il rilascio di una CIE all'estero (ovvero che sia iscritto all'AIRE), ed in secondo luogo è una operazione che consente di eliminare i disallineamenti che possono essere presenti fra lo schedario consolare e l'ANPR/AIRE.

Infatti, l'operazione consiste nell'effettuare una richiesta di convalida per i seguenti dati anagrafici: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI NASCITA (comune italiano o stato estero), SESSO, COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE e CODICE FISCALE (se disponibile), invocando i WS ANPR.

Nel caso in cui con i 5 campi anagrafici non venga trovato alcun soggetto, i WS di ANPR effettuano una seconda ricerca utilizzando solo cognome, sesso e data nascita.

Nel caso in cui le generalità (5 campi anagrafici) siano perfettamente identiche tra SIFC ed ANPR/AIRE, eventuali discrepanze su Comune AIRE o Consolato possono essere risolte tramite uno scambio diretto fra gli enti interessati.

Ove dovessero risultare, invece, disallineamenti in uno dei cinque campi anagrafici, l'operatore consolare sospende la pratica di rilascio e procede ad inviare telematicamente una segnalazione al comune AIRE (che la potrà visualizzare tramite l'applicazione WEB di ANPR, anche se non subentrato nella nuova anagrafe nazionale). Dopo le necessarie verifiche l'operatore comunale risolverà i disallineamenti, se dipendenti da errori effettuati al momento della registrazione. Se il Comune è

subentrato nell'ANPR, effettuerà una mutazione dei dati AIRE con eventuale attribuzione del CF. Ove il Comune non risulti subentrato nell'ANPR, effettuerà una variazione dei dati in AIRE locale e un aggiornamento dell'AIRE centrale. Se il soggetto ha già un codice fiscale, effettuerà anche un eventuale aggiornamento dei dati di Anagrafe Tributaria, tramite il sistema "Puntofisco".

Provvederà quindi alla notifica dell'esito al Consolato di competenza. Alla successiva convalida, il Consolato avrà modo di verificare i dati aggiornati. Se il Comune non è subentrato e la persona non possiede il CF sarà poi il Consolato a richiedere l'attribuzione tramite il portale fornito ai Consolati dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso, invece, in cui la rettifica spetti all'operatore consolare questi effettuerà la correzione sul SIFC e proseguirà la pratica richiedendo la convalida con i dati aggiornati.

L'emissione della CIE per i cittadini residenti all'estero è possibile, con modalità analoghe a quanto già avviene per i cittadini residenti in Italia, anche in caso di attribuzione di codice fiscale provvisorio e numerico.

5.3. Attribuzione/Convalida CF mediante ANPR o Portale dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del codice fiscale e lo fornisca all'operatore Consolare ovvero nell'ipotesi in cui il codice fiscale sia reperibile dallo schedario consolare, viene avviata la fase di convalida di tale informazione, propedeutica ai fini del prosieguo dell'emissione.

Tale convalida avviene per il tramite dei WS ANPR sia nel caso in cui il Comune di iscrizione AIRE sia subentrato in ANPR, sia che tale subentro non sia ancora avvenuto. In ogni caso, con la convalida dei dati, i WS di ANPR forniranno anche la convalida del codice fiscale; infatti verranno utilizzati gli specifici servizi di convalida CF resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate per ANPR, anche a fronte di un Comune non subentrato.

In particolare, nel primo caso ANPR è in grado di segnalare già in fase di "convalida dati anagrafici" se il codice fiscale sia convalidato o meno. Nel secondo caso, attraverso una cooperazione con i servizi dell'Agenzia delle Entrate, la piattaforma ANPR, opportunamente invocata dal SIFC, effettua la convalida del codice fiscale del connazionale.

Nel caso in cui il connazionale sia sprovvisto di codice fiscale o il codice fiscale risulti non convalidato, possono delinearsi i due scenari descritti ai paragrafi 5.3.1 e 5.3.2.

5.3.1. Comune di iscrizione subentrato su ANPR

Se i dati anagrafici del cittadino non sono uguali tra Consolato e Comune, l'operatore consolare sospende la pratica di rilascio e procede ad inviare una richiesta di convalida dei dati minimali e di attribuzione del codice fiscale al Comune di iscrizione AIRE. Il Comune effettua la mutazione dei dati con richiesta di attribuzione (o un allineamento dei dati con Agenzia delle Entrate in caso di codice fiscale non validato) mediante le transazioni di ANPR. Alla successiva convalida, il Consolato avrà visibilità dell'operazione eseguita.

Se invece i dati anagrafici del cittadino sono uguali tra Consolato e Comune, l'operatore consolare potrà richiedere direttamente l'attribuzione/validazione del codice fiscale per il tramite del SIFC e di un apposito WS di ANPR. Tale servizio richiederà ad Agenzia delle Entrate l'attribuzione del nuovo CF e lo riporterà sulla scheda ANPR del cittadino AIRE senza la necessità dell'intervento del Comune.

5.3.2. Comune di iscrizione non subentrato su ANPR

L'operatore consolare sospende la pratica di rilascio e, utilizzando il portale fornito alla rete consolare dall'Agenzia delle Entrate, attribuisce al cittadino un nuovo codice fiscale, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per evitare di attribuire un nuovo codice fiscale a chi già lo possiede. Considerato che l'operazione comporta una digitazione manuale dei dati anagrafici convalidati su un sistema diverso dal SIFC, al termine dell'attribuzione, l'operatore consolare riporterà all'interno della pratica il codice fiscale generato e richiederà ai WS ANPR di procedere ad una convalida di esso con l'Agenzia delle Entrate. La convalida sarà eseguita anche nel caso di codice fiscale assente sulla scheda AIRE del Comune, purché i dati anagrafici del cittadino siano uguali tra Consolato e Comune. Terminata tale convalida, sarà possibile proseguire con l'istruttoria.

5.4. Verifica della presenza di altra CIE su SSCE / CI su ANPR

Risulta possibile interrogare SSCE mediante CF per verificare la presenza di altra CIE rilasciata al medesimo soggetto, ovvero di altra Carta d'identità cartacea se il comune AIRE del connazionale è transitato in ANPR.

Nel caso in cui non siano presenti altre Carte d'identità in corso di validità, l'interessato dovrà comunque dichiarare il non possesso mediante un atto di notorietà sottoscritto. A questo punto si prosegue con il rilascio.

Nel caso in cui si rilevi invece la presenza di altra CI valida, sarà possibile procedere con il rilascio previo ritiro del precedente documento se esso è disponibile ovvero previa acquisizione della relativa denuncia di smarrimento/furto.

5.5. Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio

L'operatore consolare provvede ad effettuare la verifica di cause ostative al rilascio della CIE valida per l'espatrio. Tale verifica verrà effettuata attraverso il sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE), secondo quanto riportato nell'allegato B del DM del 23 dicembre 2015 recante "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica". Fino alla disponibilità operativa di tale sistema automatizzato di verifica, l'accertamento degli eventuali motivi ostativi al rilascio avverrà tramite singole richieste da effettuare a mezzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero altre modalità automatizzate di verifica.

In caso di assenza di ostative, si potrà proseguire con la pratica di rilascio altrimenti il procedimento resterà sospeso per i necessari approfondimenti. L'esito di tali approfondimenti potrebbe portare all'autorizzazione al rilascio ovvero, in una ristretta casistica di circostanze, al rilascio della carta con la dicitura "NON VALIDA PER L'ESPATRIO".

5.6. Completamento della trattazione della richiesta ed invio in produzione

Se tutti i controlli e le verifiche hanno riscontrato esito positivo, l'operatore consolare invita il cittadino che ha inoltrato la richiesta mediante i sistemi online o attraverso altri canali in uso a fissare un appuntamento per la raccolta dei dati biometrici.

Prima dell'acquisizione dei dati biometrici, l'operatore procede con l'identificazione del titolare secondo la normativa vigente. Aggiunge quindi il motivo di rilascio del documento. Nel caso di cittadino minore di 14 anni, richiederà ai suoi accompagnatori (padre e madre) se intendano stampare sul retro della CIE il nome e il cognome del padre e della madre o di un tutore, procedendo ad indicare sulla pratica la volontà e le generalità da stampare.

Terminate le verifiche, il funzionario consolare procede a corredare i dati anagrafici del cittadino con i dati di spedizione del documento e indirizzi di contatto, nonché con i dati biometrici (foto e, nel caso in cui il cittadino sia di età maggiore di 12 anni, 2 impronte digitali).

L'ultima fase procedimentale prevede la generazione della ricevuta di riepilogo della CIE contenente:

- Un riepilogo dei dati della pratica e dell'indirizzo di spedizione;
- Il NUN (Numero Unico Nazionale);
- La dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio, da sottoscrivere e corredare con assenso dell'altro genitore nel caso in cui egli possieda figli minori;
- L'atto di notorietà con cui si dichiara che il cittadino non è in possesso di un'altra carta d'identità in corso di validità;
- La prima metà dei codici di sicurezza PIN e PUK per l'utilizzo della CIE in rete.

La ricevuta firmata viene utilizzata per la rilevazione dell'immagine della firma autografa da riportare sul fronte della CIE. Una copia della ricevuta (al netto dei codici PIN e PUK) viene trattenuta dal Consolato. L'originale viene consegnato al titolare.

Al termine, il funzionario consolare procede all'invio della pratica in produzione a SSCE.

SSCE effettua la certificazione dei dati apponendo la firma del Ministero dell'Interno, emette per il tramite della CA Autenticazione il certificato digitale, trasmette la pratica al sistema CPCIE di IPZS per la produzione e notifica ad ANPR l'avvenuta emissione del documento.

5.7. Produzione e spedizione

Ad intervalli regolari dimensionati sulla base dei carichi di emissione, gli operatori di produzione operanti sul CPCIE di IPZS pianificano i lotti di produzione. I lotti così composti sono trasferiti sulle macchine di produzione e lavorati secondo le procedure già in uso per le CIE rilasciate ai cittadini residenti in Italia.

I lotti di CIE personalizzati ed imbustati sono consegnati al Magazzino Tesoro del MEF e da qui i documenti vengono spediti ai cittadini, presso l'indirizzo di residenza estero da essi dichiarato.

Successivamente alla spedizione, il sistema CPCIE invia una notifica di produzione al sistema SSCE del Ministero dell'Interno e quest'ultimo genera il cartellino elettronico, previsto dall'art.8 del DM 23.12.2015, che viene inviato alla Questura di competenza del Comune di iscrizione AIRE del cittadino richiedente. Al termine di tale elaborazione, il CPCIE provvede all'eliminazione dei dati sensibili dalla base di dati di produzione. SSCE elimina le immagini delle impronte digitali del cittadino.

Le CIE rilasciate ai cittadini italiani residenti all'Estero vengono spedite direttamente all'indirizzo specificato dal titolare in fase di richiesta presso il Consolato territorialmente competente. La consegna della CIE avviene entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui la consegna presso l'indirizzo specificato non sia possibile (ad es. per indirizzo errato, erroneamente specificato od inesistente), la CIE viene successivamente inviata presso il Consolato territorialmente competente.

5.8. Annullamento (o interdizione o revoca) della CIE

Il processo di annullamento della CIE si basa su quanto previsto dal DM 23.12.2015. È possibile effettuare l'interdizione del documento presso ciascun Comune o Consolato, esibendo regolare denuncia sporta presso le competenti autorità in caso di smarrimento e/o furto del documento. In analogia a quanto disponibile per le denunce di furto/smarrimento dei passaporti elettronici andrà implementata la comunicazione telematica con le banche dati nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui un cittadino smarrisca la CIE all'Estero e si rivolga al Consolato competente territorialmente quest'ultimo effettua una operazione di interdizione della carta sul sistema SIFC. È altresì previsto che dal SIFC, su richiesta dell'operatore consolare, si possa verificare lo status della CIE.

Nel caso in cui un cittadino smarrisca la CIE in Italia, può rivolgersi ad un Comune (ad es. il Comune di Iscrizione AIRE). Il Comune raccolte le generalità e gli estremi della denuncia, effettua una operazione di interdizione sul CIE Online, alla stregua di quanto avviene per i cittadini residenti in Italia.

L'interdizione, previo accertamento su SSCE della presenza della carta e del suo stato di validità, provoca la revoca del certificato digitale e l'aggiornamento dello stato della medesima su SSCE. Su SSCE viene inoltre aggiornato il cartellino elettronico, tenendo conto del nuovo stato del documento. SSCE provvede infine a notificare la revoca della CIE ad ANPR per l'aggiornamento della scheda anagrafica del relativo titolare.

Nei casi in cui si richieda l'interdizione per altri motivi, il Consolato o il Comune procede in ultimo alla distruzione della CIE, alla redazione di un verbale di distruzione e all'invio di copia di esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Ispettorato Carte Valori. L'altra copia del verbale resta agli atti.



6. Emissione presso il Comune per i cittadini residenti all'estero


Il processo di emissione per i cittadini residenti all'estero che richiedono il rilascio della CIE presso un Comune italiano sarà oggetto di un documento tecnico di specifica dedicato.




ALLEGATO - DIAGRAMMI DI DETTAGLIO




1. Richiesta di emissione, verifiche, invio in produzione (Comune subentrato in ANPR)




2. Richiesta di emissione, verifiche, invio in produzione (Comune NON subentrato in ANPR)




3. Verifiche presso il Comune (Comune subentrato su ANPR)



4. Verifiche presso il Comune (Comune non subentrato su ANPR)



5. Produzione e spedizione



6. Annullamento (o interdizione o revoca) della CIE

